

REGOLAMENTO (CEE) N. 981/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1992

recante apertura e modalità di applicazione, per il 1992, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e dalla Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appresso denominata « RFCS », dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con i summen-

zionati paesi, in appresso denominati « accordi interinali »;

considerando che, tenute presenti le concessioni commerciali previste dagli accordi di cui sopra per gli scambi di prodotti agricoli, è opportuno aprire, per il 1992, un contingente tariffario comunitario per l'importazione, con un tasso ridotto del prelievo del 25 %, di animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dalla Polonia, dalla RFCS e dall'Ungheria;

considerando che il protocollo n. 7 degli accordi interinali ha previsto la riduzione proporzionale del quantitativo disponibile per il 1992 sulla base del periodo trascorso tra l'inizio del 1992 e l'entrata in vigore degli accordi, il 1° marzo; che occorre quindi fissare a dieci dodicesimi del quantitativo annuale il quantitativo che può essere effettivamente importato nel 1992, ossia a 16 500 capi;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁷⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁹⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(¹) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(²) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(³) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(⁴) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(⁵) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

(⁶) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁷) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(⁸) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(⁹) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.